



ISTITUTO PARMA QUALITÀ



ISTITUTO NORD EST QUALITÀ

Direzioni Generali

(DG-7582 – da divulgare)

Quesiti attinenti la classificazione delle carcasse suine ed il controllo dei corrispondenti adempimenti (Elenco n.1 – gennaio 2011)

Abbiamo ricevuto una prima serie di quesiti in tema di classificazione delle carcasse suine, per i quali proponiamo di seguito risposte e approfondimenti.

Quesito 1 – ferme restando le sanzioni previste ai sensi dell'art. 27 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (comunitaria), come si interpreta la tolleranza di requisiti non conformi pari al 15% (pag. 24 del manuale) ?

Il § 2.9) del Manuale contiene le istruzioni ministeriali sulla base delle quali opera l' organo di controllo in tema di accertamento delle non conformità.

Sintetizzando, si rileva che la “tolleranza” considerata da tali istruzioni riguarda errori, imperfezioni e limitate inadempienze formali diverse dalle circostanze direttamente sanzionabili e che interessano soggetti che comunque si sono fatti parte attiva rispetto agli adempimenti prescritti e si riferiscono all'insieme delle attività e delle operazioni disciplinate.

Un approfondimento è riportato in nota ⁽¹⁾.

Quesito 2 – le carcasse il cui peso (morto) supera i 155 kg possono essere classificate come “pesanti” o non possono essere classificate ?

I dispositivi per i quali l' Italia è stata autorizzata dalla Commissione U.E. con la decisione 468/2001 ed il derivante quadro della disciplina nazionale considerano pesi che, per i suini pesanti, si pongono nell'intervallo compreso tra kg. 110,1 e 155 chilogrammi. Tale valore limite è quello effettivamente considerato dalle equazioni di stima validate ed omologate. Ne deriva che la classificazione di carcasse di pezzature superiori inquadra una procedura che non appare vietata, ne' risultati illegittimi (tant'è che la fattispecie non appare sanzionabile), ma potenzialmente stime meno affidabili (fintanto che non saranno eventualmente aggiornate corrispondenti equazioni) ⁽²⁾

Giova tuttavia rilevare fin da subito che carcasse di peso (morto) superiore a kg. 155 presentano requisiti oggettivi per ritenere che gli animali corrispondenti rischiano di porsi in termini pregiudizievoli rispetto al “peso medio partita” (peso vivo), che i disciplinari delle DOP impongono nell'ulteriore ed autonomo range compreso tra 144 e 176 kg.

Istituto Parma Qualità

Via Roma 82/b-c - 43013 Langhirano (Pr) - Tel. 0521.864077 - Fax 0521.864645 - ipqsegreteria@parmaqualita.it - www.ipq-ineq.it
Cod. Fisc. P. IVA 02015870344 - C.C.I.A.A. PR 1905/1998 - R.E.A. n. 203591

Istituto Nord Est Qualità

Via Rodeano 71 - C.P. 17 - 33038 San Daniele del Friuli (Ud) - Tel. 0432.940349 - Fax 0432.943357 - segret@ineq.it - info@ineq.it - www.ineq-ipq.it
Cod. Fisc. P. IVA Reg. Impr. Udine n. 02027110309 - R.E.A. n. 229848

Quesito 3 – le carcasse classificate come leggere (L) devono essere escluse in quanto tali dai circuiti dei prodotti DOP/IGP i cui disciplinari prevedono la necessità di classificazione ?

Si, i disciplinari citati procedono tutti dalla identificazione di suini pesanti e, quindi, di carcasse classificate come pesanti a sensi della disciplina in vigore . Vedasi, in proposito, la circolare unificata n. 11/2010 emessa da Ineq-Ipq

Quesito 4 – cosa si intende per “mettere a disposizione un certo numero di carcasse” per consentire il controllo (pagina 21 del manuale) ?

Il macello deve consentire che, nel corso degli audit di controllo, possa essere verificato almeno il 20% delle partite macellate (nel minimo di due per giornata), almeno relativamente al funzionamento e dell'uso degli strumenti, alla presentazione della carcassa alla pesa, alla marcatura; le istruzioni indicano per queste operazioni le quantità minime di carcasse/mezzene da verificare e “mettere a disposizione” significa consentire l'esecuzione di tali prove, anche mediante eventuale ripetizione delle operazioni da riscontrare

Maggiori chiarimenti di carattere logistico ed organizzativo, eventualmente necessari, potranno comunque essere forniti nel prosieguo dell'attività.

Quesito 5 – come si interpreta il regime sanzionatorio a carico dei classificatori (art. 27, comma 6 della Legge 4 giugno 2010 n. 96) ?

Si tratta di una misura sanzionatoria posta a carico della persona fisica che esegue l'attività di classificazione, anche se trattasi di un dipendente. La regolamentazione nazionale impone per l'esercizio di tale attività una abilitazione pubblica con fini autorizzativi, la cui carenza costituisce un abuso (sanzionato, come accade la guida senza patente); l'eccesso di difformità (del pari sanzionato) rientra a sua volta nella fattispecie della contravvenzione rispetto ai limiti/requisiti della autorizzazione concessa ⁽³⁾ (come l'eccesso di velocità alla guida dei veicoli o l'eccesso generico di contravvenzioni rispetto alla patente di guida, con misure comminate anche a carico di chi guida nell' interesse di terzi ...)

Quesito 6 – il coefficiente di correzione per il peso della sugna relativo alla classe di peso 110,1-120,0 delle carcasse, pari a 1,6, è corretto ?

Si, così come previsto dall' Allegato 5 del DM 8/5/2009 (in GU 159 dell' 11/7/2009, pag. 13).

Quesito 7 – da chi vengono coperti i costi derivanti dalle attività di controllo ?

I costi dell'attività di controllo non sono coperti da alcuno che non sia il diretto interessato e, quindi, dai macellatori ⁽⁴⁾.

Quesito 8 – possono essere utilizzati sistemi di identificazione delle carcasse alternativi alla marchiatura a inchiostro o all’etichettatura (laser, timbri a fuoco, ecc.) ?

L’articolo 15 del DM 8/5/2009 prevede che la marcatura va effettuata mediante inchiostro indelebile e termoresistente (comma 2), ovvero tramite etichetta previa autorizzazione ministeriale (comma 3).

Tale disciplina è espressamente richiamata al comma 1 dell’ articolo 27 della legge 96/2010.

Allo stato e fino a diversa disposizione della autorità competente non risultano immediatamente praticabili alternative diverse da quelle considerate dalla norma in vigore.

E’ tuttavia possibile che le aziende interessate segnalino una corrispondente esigenza presso il Mipaaf, documentando le corrispondenti soluzioni : in proposito, vanno assunti contatti diretti presso i recapiti indicati alla pagina 45 del Manuale.

Quesito 9 – in caso di errore nella compilazione della DCM on-line, è possibile annullare la singola digitazione errata senza dover ripetere tutta la procedura dall’inizio?

In corso di redazione del documento è sempre possibile modificare digitazioni o contenuti prima del suo invio attraverso il Portale.

Dopo l’invio, il documento non è (volutamente) più correggibile da parte del macello; eventuali errori, imperfezioni o completamenti possono essere segnalati al servizio di assistenza presso Ineq, che procede direttamente alle modifiche che, in questo modo, vengono anche validate ⁽⁵⁾.

Quesito 10 – è possibile ovviare alle problematiche che si creano nel caso di eliminazione dal sistema di certificazione di un determinato codice di allevamento?

Quando i documenti CUC recano codici identificativi di allevamenti cessati, disabilitati e comunque rifiutati dal Portale (ad es. per allevamenti di origine, cessati da più di quindici mesi), la procedura corretta è quella di omettere la citazione di tali codici nella redazione della DCM-on-line; i codici in questione, peraltro, dato il contesto, non dovrebbero ragionevolmente trovare più riscontro materiale sulle cosce ⁽⁶⁾ .

Annotazioni a margine dell’ elenco n. 1

- (1) riprendendo il dispositivo dell’ articolo 27 e richiamando le istruzioni, è possibile sintetizzare quanto segue :
- a) chi non classifica pur essendone obbligato, ovvero chi non identifica le carcasse (sulle cosce) agli effetti della classificazione, a meno che non abbia anticipato e possa documentare corrispondenti difficoltà di malfunzionamento,
 - b) chi esegue in maniera difforme a qualsiasi titolo la classificazione e l’identificazione, laddove la non conformità – rilevata su almeno 60 carcasse – supera il 10% del classificato

è sempre sanzionabile ai sensi di legge e, quindi, è senz'altro oggetto di segnalazione per l'applicazione della legge 96/2010..

Il dispositivo del § 2.9) del Manuale definisce, viceversa – nel quadro delle istruzioni per l'esecuzione dell'attività di controllo – una sorta di gradualità nell'accertamento di non conformità ovvero di inadempienze più “tecniche” o incidentali, per la quale i fatti suscettibili di essere segnalati per l'applicazione delle sanzioni sono il frutto di una verifica complessa, progressiva ed evoluta nel tempo. Tant'è che il dispositivo, a pag. 25, prevede esplicitamente che *“Laddove, per effetto delle misure di controllo rinforzato – originate dal precedente rilevamento di non conformità oltre il tasso di fisiologicità definito in fase iniziale (15%, ndr) – venisse nuovamente superato il limite di non conformità fisiologica e qualora già non si fosse verificata tale esigenza per effetto degli accertamenti precedenti, l'impianto di macellazione viene segnalato alla competente autorità pubblica ai fini previsti dall'articolo 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96”*.

In proposito, tuttavia, le stesse istruzioni specificano che per determinate altre circostanze, egualmente tecniche, ma associate/associabili alla malafede ovvero alla colpevole *sine-cura*, l'organo di controllo procede subito e direttamente alla segnalazione all'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni : sono i casi relativi ai certificati di taratura delle bilance, all'abilitazione dell'operatore, al corretto funzionamento del sistema di marcatura ovvero all'inerzia nella gestione dei malfunzionamenti esplicitamente elencati a pag. 25 del Manuale.

Esemplificando, approposito della marcatura – elemento sensibile per intuibili ragioni – sarà quindi una circostanza “trattabile” quella relativa a limitati, circoscritti ed improvvisi problemi tecnici di apposizione/visibilità (rientranti nel “rischio fisiologico”), mentre al contrario non lo sarà – e così comporterà direttamente la segnalazione di legge – l'accertamento di marcature diverse o incoerenti rispetto alla categoria di peso e/o alla classe di carnosità rilevate.

- (2) giova tuttavia rilevare, approposito delle pezzature elevate, che le carcasse di peso (morto) superiore a kg. 155 presentano requisiti oggettivi che inducono a ritenere che gli animali corrispondenti rischiano di porsi in termini pregiudizievole rispetto al “peso medio partita” (peso vivo), che i disciplinari delle DOP impongono nell'ulteriore ed autonomo range compreso tra 144 e 176 kg (che continuerà a costituire un autonomo requisito di conformità ai fini delle DOP-IGP).
- (3) come l'eccesso di velocità alla guida dei veicoli o l'eccesso generico di contravvenzioni rispetto all'impiego della patente di guida, con misure che vengono comminate anche a carico di chi guida nell'interesse di terzi
- (4) le istruzioni danno per scontato questo assunto, tant'è che lo enunciano in modo implicito approposito degli “ordinamenti tariffari osservati” nel cui ambito andranno ascritti anche i costi originati dal controllo dei soggetti in deroga (pagg. 15 e 29 del Manuale), ovvero quando le medesime istruzioni specificano che “anche i costi relativi alla esecuzione delle misure di controllo rinforzato sono a carico del macello interessato”. Ineq ed Ipq provvederanno in breve a pubblicare idoneo schema tariffario, dopo averlo presentato alla competente Autorità.

- (5) ai fini della utilizzazione della DCM nel sistema di controllo di Dop-Igp, l'eventuale emissione di DCM-copia oggetto di successive modifiche-integrazioni sarà regolata autonomamente in modo specifico e con apposite istruzioni.
- (6) in questi casi i servizi di controllo di Ineq-IPq provvedono autonomamente a far constare a carico dell'allevamento le ipotesi di citazione indebita, nell'ambito della attività di verifica orizzontale e di validazione di CUC e DCM.